

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO N. 18 DENOMINATO MANTOVA - PALAZZO DUCALE - LOTTO 3 CORTE NUOVA – MURO E PORTICO DEL GIARDINO DEI SEMPLICI.

## **RISPOSTE AI QUESITI**

Publicato in data

18/11/2019

### **QUESITO N. 1**

*“In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si chiede se è possibile dichiarare l’intenzione a subappaltare per intero le opere di cui alla Cat. OS4 ad impresa qualificata e ricoprire l’importo delle stesse nella cat. prevalente, essendo di incidenza inferiore al 10% del totale”.*

### **RISPOSTA**

Essendo la categoria OS4 inserita in SIOS - rif. Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 248/2016, GU n. 4/2017- ma indicata nella Manifestazione d’interesse con percentuale inferiore al 10% sul totale dei lavori (cfr. articolo 89, comma 11, del Codice) può essere, ai sensi dell’art. 1 c. 2 del citato Decreto, a scelta dell’appaltatore, eseguibili in proprio qualora l’operatore economico concorrente sia in possesso di attestazione SOA nella relativa categoria o, alternativamente come nel caso in esame, subappaltabile al 100% ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione, tenendo conto del fatto che l’eventuale subappalto concorre al raggiungimento del limite del 40% di subappaltabilità dell’importo complessivo del contratto. L’art. 92, comma 1, del Dpr. 207/2010, stabilisce inoltre che la qualificazione sulla categoria prevalente sia sufficiente a ricomprendere - per valore - anche le scorporabili. Si conferma pertanto, a condizione sia soddisfatto l’articolo citato, quanto indicato nel quesito, per cui l’operatore economico nell’istanza di partecipazione alla procedura può riservarsi di subappaltare le lavorazioni in categoria scorporabile SIOS Classifica OS4 a operatore economico qualificato (*“qualificazione obbligatoria”*) anche integralmente, fermo restando, come detto, il limite subappaltabile del 40% del valore complessivo di appalto. In tal caso non vi è obbligo di produrre l’attestazione SOA per le opere da porre in subappalto.

Si precisa che la lavorazione SIOS in esame non può essere oggetto di avvalimento, ai sensi dell’art. 146, comma 3 del D.lgs. 50/2016.

### **QUESITO N. 2**

*“Con la presente sono a chiedere se l’invio della copia del certificato SOA Classifica OS4, sia obbligatorio anche nel caso in cui s’intenda partecipare alla gara come impresa singola e si intenda subappaltare tali lavorazioni”.*

### **RISPOSTA**

Nel caso l’operatore economico intenda partecipare alla manifestazione d’interesse come impresa singola in possesso di idonea qualificazione per le lavorazioni OG2, OS2-A, ma privo di idonea qualificazione in categoria SIOS OS4, cl. I, inferiore al 10%, può partecipare singolarmente e/o in RTI compatibilmente a quanto disposto dall’art. 92, del Dpr. 207/2010, in base al quale – ponendo il caso in esame dell’impresa singola (comma 1) – la classifica SOA sulla categoria prevalente ricomprenda – per valore – anche le scorporabili.

In tal caso il concorrente può limitarsi in sede di Manifestazione d’interesse:

- a qualificarsi in forma singola, grazie alle potenzialità della sua SOA “coprendo” il subappalto con la prevalente;
- a riservarsi di subappaltare le lavorazioni in categoria scorporabile SIOS Classifica OS4 a operatore economico qualificato (*“qualificazione obbligatoria”*) anche integralmente, fermo restando il limite subappaltabile del 40% del valore complessivo di appalto.

Si veda inoltre la risposta al quesito n. 1.

### **QUESITO N. 3**

*“In riferimento alla manifestazione d'interesse di cui all'oggetto, la scrivente in possesso di attestazione SOA per la categoria OG2 cl. III e cat. OS2-A cl. IV chiede se si possa partecipare alla procedura come ditta singola dichiarando di voler subappaltare per intero la cat. OS4, essendo la stessa di importo inferiore al 10% dell'importo dell'appalto”.*

#### **RISPOSTA**

Si veda la risposta al quesito n. 1.

#### **QUESITO N. 4**

*Con riferimento alla manifestazione in oggetto siamo a chiedere conferma che un'impresa in possesso di OG2 cl. III possa partecipare dichiarando che costituirà ATI con mandante in possesso di OS2-A e che subappalterà interamente le opere rientranti nella OS4 ad impresa con idonea qualificazione.*

#### **RISPOSTA**

Si veda l'Art. 9 dell'Avviso di Manifestazione d'interesse in particolare *“nel caso di imprese raggruppate/raggruppande/consorziate che intendessero partecipare alla Manifestazione d'interesse, le stesse dovranno produrre tutte le attestazioni SOA previste, pena la mancata ammissione alla successiva procedura di gara”*. Per le opere scorporabili rientranti nella cat. OS4, si vedano le risposte ai quesiti n. 1 e n. 2.

#### **QUESITO N. 5**

*“In riferimento alla procedura in oggetto la scrivente impresa intende partecipare alla procedura in R.T.I. essendo la mandataria in possesso della categoria OG2 Cl. III e la mandante in possesso della categoria OS2 Cl. II ed essendo sprovvisti della categoria OS4 chiede se può partecipare con tale forma dichiarando eventualmente di subappaltare la categoria OS4 essendo inferiore al 10% dell'importo complessivo ed essendo una categoria specialistica”.*

#### **RISPOSTA**

Si vedano le risposte ai quesiti n. 1 e n. 2.

#### **QUESITO N. 6**

*“Chiedo la possibilità di partecipare alla manifestazione in oggetto presentando la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all' art. 90 DPR n. 207 del 05/10/2010. Ciò per quanto la categoria di importo inferiore ai 150.000 euro. Allego fac-simile della dichiarazione per verificarne l'esattezza”.*

#### **RISPOSTA**

Ai sensi della Delibera n. 681 del 17/07/2019, per gli appalti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, in assenza di qualificazione SOA, la partecipazione delle imprese alle gare è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora vigente in ragione del regime transitorio dettato dall'art. 216, comma 14, d.lgs. n. 50/2016). Tra gli altri requisiti, l'art. 90 prevede quello dell'importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (avviso manifestazione di interesse) non inferiore all'importo del contratto da stipulare. La norma mira a garantire che tutti gli esecutori di lavori pubblici, anche al di fuori del sistema di qualificazione SOA, siano in possesso di una professionalità qualificata con riferimento alla specificità dell'attività oggetto della gara. L'unica modalità di comprova dell'avvenuta esecuzione di lavori, consentita dal Codice dei contratti, è rappresentata dal Certificato di esecuzione dei lavori emessi dalla stazione appaltante (art. 86, comma 5-bis, D.lgs. n. 50/2016, nella versione vigente, razione temporis, al momento della pubblicazione del bando - o avviso manifestazione d'interesse - *“l'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall'Anac con le linee guida di cui all'articolo 83 comma 2”*). L'Autorità precisa inoltre che il rapporto di analogia tra lavori eseguiti e lavori da eseguire non va limitato ad una esatta corrispondenza tra categorie eseguite e lavori da eseguire ma si traduce in coerenza tecnica tra la natura dei lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto, valutata caso per caso dalla stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato n. 352 del 21 gennaio 2002).

L'operatore economico nell'ambito esecutivo - per le lavorazioni cat. OS4 - dovrà essere in possesso dell'abilitazione contemplata dall'art. 3 del D.M. 37/2008.

#### **QUESITO N. 7**

*“All’Art. 5, Categoria OS4 si dice: per le lavorazioni di cui alla categoria OS4 di importo < 10% complessivo; l’esecutore (mandatario, mandante o subappaltatore) deve possedere qualificazione (obbligatoria per categorie Superspecializzate) e dovrà rilasciare la certificazione degli impianti prevista dal DM 37/2008, ma il modello di manifestazione di interesse prevede la partecipazione in forma singola o in ATI e prevede in entrambi i casi che sia allegata attestazione SOA. Chiediamo gentilmente di specificare se: l’operatore economico che non sia in possesso di categoria OS4 (di importo inferiore al 10% sul totale) può manifestare il proprio interesse come operatore singolo e specificare che subappalterà al 100% le lavorazioni appartenenti a tale categoria, senza indicare il nominativo del subappaltatore e senza allegare attestazione SOA dello stesso?”*

**RISPOSTA**

Si conferma. Al riguardo si vedano le risposte ai quesiti n. 1 e n. 2.

**QUESITO N. 8**

*“Con la presente siamo a porre il seguente quesito inerente manifestazione di interesse di cui all’oggetto in riferimento alla categoria OS4 categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria ma di importo inferiore al 10% del totale è possibile subappaltarla interamente ad impresa in possesso del requisito e coprirla in fase di gara con la categoria prevalente OG2 ?”*

**RISPOSTA**

Si vedano le risposte ai quesiti n. 1 e n. 2.

**QUESITO N. 9**

*“Con la presente si chiede di sapere, visto che gli importi della categoria OS4 sono inferiori al 10% dell’ammontare complessivo del bando di gara, se tale categoria può essere interamente subappaltata ?”*

**RISPOSTA**

Si vedano le risposte ai quesiti n. 1 e n. 2.

**QUESITO N. 10**

*“Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede un chiarimento in merito alla modalità di partecipazione relativamente alla categoria OS4 per la quale la Scrivente non possiede adeguata qualificazione. Nello specifico, essendo l’importo della stessa inferiore al 10%, è possibile dichiarare il subappalto dell’intera categoria ad operatore qualificato anziché partecipare in forma aggregata ?”*

**RISPOSTA**

Si vedano le risposte ai quesiti n. 1 e n. 2.